



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1094 SEDUTA DEL 02/10/2024

OGGETTO: “INDIRIZZI OPERATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA STATALE TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DEL D.L. 104/2023, CONVERTITO CON L. 136/2023 E DEL D.L. 19/2024, CONVERTITO CON L. 56/2024”

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Assente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 8 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
ALLEGATO A_VIA_INDIRIZZI OPERATIVI PROCEDIMENTO.
ALLEGATO 1_VIA MODULO ISTANZA.
ALLEGATO 2_VIA AVVISO AL PUBBLICO.
ALLEGATO 3_VIA MODULO VERIFICA OTTEMPERANZA.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**INDIRIZZI OPERATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA STATALE TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DEL D.L. 104/2023, CONVERTITO CON L. 136/2023 E DEL D.L. 19/2024, CONVERTITO CON L. 56/2024**” e la conseguente proposta dell'Assessore Roberto Morroni

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Visto il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104.

Vista la Determinazione Direttoriale n. 2726 del 30/03/2021 “*DGR n. 1270 del 23/12/2020, Commissione Tecnica Regionale per le valutazioni ambientali – designazione esperti ambientali ed esperti tecnici regionali*”.

Vista la D.G.R. n. 1270 del 23/12/2020 “*Misure di accelerazione e semplificazione in materia di valutazioni ambientali, istituzione della Commissione Tecnica Regionale (CTR-VA) e approvazione dei criteri per la formazione delle condizioni ambientali*”;

Vista la D.G.R. n. 582 del 06/05/2019: “*Approvazione delle Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e per le Verifiche di ottemperanza a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104*”.

Visto il Decreto Legge 104/2023, convertito con L. 136/2023 che all'art. 19 comma 9 *quater*, che ha integrato l'articolo 4 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019 e che si riferisce al *rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*.

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, che all'Art.36 comma 2 integra l'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Atteso che con i D.L. sopra menzionati viene prevista la possibilità di trasferire la competenza dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) da quella statale a quella regionale.

Considerata la necessità di formulare indirizzi operativi per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale trasferiti alla competenza regionale per gli interventi i cui ai D.L. citati che si applicano agli interventi volti a fronteggiare la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS s.p.a., interessate dagli eventi sismici, ovvero a quelli volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi sismici, ai sensi e per gli effetti rispettivamente del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019.

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare gli **“INDIRIZZI OPERATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA STATALE TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DEL D.L. 104/2023, CONVERTITO CON L. 136/2023 E DEL D.L. 19/2024, CONVERTITO CON L. 56/2024”** allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A).
- 2) di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web regionale delle Valutazioni Ambientali e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: “INDIRIZZI OPERATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA STATALE TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DEL D.L. 104/2023, CONVERTITO CON L. 136/2023 E DEL D.L. 19/2024, CONVERTITO CON L. 56/2024”

La valutazione di impatto ambientale è entrata nell’ordinamento nazionale dal 1998. A partire da quella data ha subito notevoli modifiche e, quella sostanziale più recente, è avvenuta nel 2017.

In data 21/07/2017, difatti, è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante attuazione della Direttiva 2014/52/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Il citato decreto legislativo 104/2017, ha modificato sostanzialmente il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 ed in particolare la Parte Seconda (Titoli I, III, IV e Allegati), inerente la valutazione di impatto ambientale dei progetti.

In forza delle succitate modifiche, il comma 7 dell’art. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce attualmente che “...Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all’art. 27-bis” (Provvedimento autorizzatorio unico regionale: PAUR).

A tale proposito il Servizio valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, in qualità di Autorità competente in ordine allo svolgimento del suddetto procedimento, ha provveduto a predisporre, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 27-bis e dall’articolo 28 del D.Lgs. 152/2006, specifiche linee guida regionali volte a fornire indirizzi operativi e procedurali, per consentire ai soggetti preposti una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti sottoposti a P.A.U.R. nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo inerenti la Verifica di ottemperanza delle "condizioni ambientali" impartite con il provvedimento di VIA.

In sostanza, quindi, a partire dal 2017 non esiste più un procedimento di VIA regionale autonomo ed eslege dal procedimento autorizzativo, ma sussiste un procedimento unico autorizzativo regionale che contempla nella prima fase la formazione di giudizio di compatibilità ambientale che, se favorevole, comporta la prosecuzione del procedimento autorizzatorio con l’acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell’opera e all’esercizio dell’intervento.

Oltre ai procedimenti di competenza regionale, elencati agli allegati III e IV alla Parte Seconda del DLgs 152/2006, la norma nazionale prevede che sono sottoposti a Via in sede statale i progetti di cui all’Allegato II e sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a via in sede statale, i progetti di cui all’Allegato II bis, ibidem.

Il procedimento di VIA statale è differente da quello regionale in quanto non esiste uno strumento analogo al PAUR. Difatti, l’art. 27 introduce un procedimento semplificatorio che però risulta essere facoltativo e ristretto ad un limitato numero di autorizzazioni.

In questo quadro normativo si inseriscono due recenti previsioni normative inerenti sia gli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici che specificatamente le aree interessate dal sisma 2016.

La prima previsione, introdotta dal Decreto Legge 104/2023, convertito con L. 136/2023 che in forza dell’art. 19 comma 9 *quater*, integra l’articolo 4 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, concernente *il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*. La sopracitata norma testualmente recita *“Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza*

energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente”.

La seconda previsione, introdotta dal Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, che all'art.36, novellato come *Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 del 2016, del 2022 e del 2023* che al comma 2 integra l'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungendo il comma 2-ter che recita: “*Al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.*”

Ciò stante il legislatore nazionale, con l'obiettivo di velocizzare la realizzazione sia di interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, quali ad esempio interventi di messa in sicurezza, ripristino e miglioramento della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a, sia interventi funzionali alla riduzione del rischio idrogeologico in taluni specifici territori quali quelli interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha previsto la possibilità di trasferire la competenza in materia di VIA dallo Stato alla regione, chiaramente riferendosi a singoli interventi.

Tali previsioni normative non dettano specifiche procedurali nel caso del predetto trasferimento di competenze, e di contro la attuale normativa in materia di VIA, come anticipato, non prevede più procedimenti autonomi di VIA regionali.

Quindi risulta necessaria la formulazione di indirizzi operativi per lo svolgimento dei suddetti procedimenti, non essendo vigente ad oggi alcuna disposizione normativa/regolamentare al riguardo. Di contro, analoga necessità di regolamentare i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA di interventi potenzialmente trasferibili dallo Stato alla Regione non risulta sussistere in quanto il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è già disciplinato dall'art. 19 del D.L.gs. 152/2006, nonché disciplinata nello specifico con deliberazioni regionali. Va da se che la modulistica già predisposta per la presentazione delle verifiche di assoggettabilità a VIA è stata aggiornata e pubblicata sul sito web dell'autorità competente, prevedendo esplicitamente la possibilità di istanze di competenza trasferita dallo Stato alla regione per le fattispecie di cui al presente atto.

Ciò stante, sono state predisposte le linee guida in oggetto che non solo rispettano il dettato normativo del D.L.gs. 152./2006 ed in particolare gli artt. 23-30 (articoli che rispettivamente disciplinano: artt. 23) “*Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti*”, 24) “*Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere*”,25) “*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*”,26) “*Integrazione del Provvedimento di VIA negli atti autorizzatori*”,28) “*Monitoraggio*”,29) “*sistema sanzionatorio*”,30) “*impatti ambientali interregionali*”), e la L. 241/90 in materia di procedimento amministrativo, ma anche la regolamentazione regionale che

nel tempo è stata sviluppata, ed in particolare:

- la Determinazione Direttoriale n. 2726 del 30/03/2021 “DGR n. 1270 del 23/12/2020, Commissione Tecnica Regionale per le valutazioni ambientali – designazione esperti ambientali ed esperti tecnici regionali”.
- la D.G.R. n. 1270 del 23/12/2020 “Misure di accelerazione e semplificazione in materia di valutazioni ambientali, istituzione della Commissione Tecnica Regionale (CTR-VA) e approvazione dei criteri per la formazione delle condizioni ambientali”;
- la D.G.R. n. 582 del 06/05/2019: “Approvazione delle Specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e per le Verifiche di ottemperanza a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”.

Le modalità operative che si propongono per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) che sono trasferite dalla competenza statale a quella regionale, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, sono esplicitate in 6 articoli e contengono le seguenti specifiche:

- Modalità di presentazione dell'istanza, fase di verifica della completezza della documentazione e pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente (art. 1): il proponente presenta l'Istanza di VIA, redatta conformemente al modello reperibile sul sito web delle valutazioni ambientali all'Autorità competente allegando alla stessa in formato elettronico, tutta la documentazione organizzata secondo le modalità specifiche ivi previste.
- Fase di Consultazione del pubblico, acquisizione contributi e pareri in ordine ad eventuali integrazioni e formazione del Parere Unitario regionale (art. 2): si prevede che entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'Avviso al pubblico, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie Osservazioni al Servizio competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
- Conferenza di servizi per la valutazione degli impatti ambientali e l'espressione del Giudizio di compatibilità ambientale (art. 3) ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della Conferenza di servizi è di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
- Adozione del Provvedimento di VIA (art. 4), effettuata con determinazione dirigenziale del Servizio competente il quale pronuncia, sulla base delle valutazioni e degli esiti della Conferenza di servizi, il “Giudizio di compatibilità ambientale” sul progetto e detta, se favorevole, le eventuali “condizioni ambientali” ritenute necessarie per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi.
- Integrazione del Provvedimento di VIA negli atti autorizzatori (art. 5), che specifica il dettato normativo di cui all'art.26 del d.lgs. 152/2006.
- Disposizioni finali (art. 6), che rimandano a specifiche fattispecie quali il monitoraggio e controllo, la verifica di ottemperanza di cui all'art. 28, nonché il regime sanzionatorio, di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e alla Proroga del Provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

L'Allegato A contempla anche la modulistica necessaria per assicurare lo svolgimento regolare dei procedimenti, rappresentata da:

- Allegato 1: modulo Istanza
- Allegato 2: Avviso al pubblico
- Allegato 3: Modulo verifica di ottemperanza

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1) di approvare gli “INDIRIZZI OPERATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA STATALE TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DEL D.L. 104/2023, CONVERTITO CON L. 136/2023 E DEL D.L. 19/2024, CONVERTITO CON L. 56/2024” allegato al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale (ALLEGATO A).

- 2) di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web regionale delle Valutazioni Ambientali e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 30/09/2024

Il responsabile del procedimento
Fabrizio Piergiovanni

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, li 30/09/2024

Il dirigente del Servizio
Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed
autorizzazioni ambientali

- Michele Cenci

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 30/09/2024

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Stefano Nodessi Proietti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 01/10/2024

Assessore Roberto Morroni
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
